

## COMMISSIONI RIUNITE

### INTERNI (I) - FINANZE E TESORO (IV)

#### III.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

#### DELLA IV COMMISSIONE **FERRERI PIETRO**

#### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	19
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma (3103).	19
PRESIDENTE . . . . .	19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32
PIERACCINI . . . . .	20, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33
TOSI, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	20, 27, 29, 30, 32, 33
ORTONA . . . . .	23, 26, 30, 31
BERRY, <i>Relatore per la I Commissione</i> . . . . .	21, 24, 25
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	22, 23, 25, 28, 32, 33
RUSSO . . . . .	26, 27, 30
TOZZI CONDIVI . . . . .	24
MANCINI . . . . .	24, 31, 32
GIRAUDO . . . . .	24
FACCHIN . . . . .	25
TAROZZI . . . . .	25, 33
LUCIFREDI . . . . .	26
NEGRARI . . . . .	26
BUBBIO . . . . .	30
AGRIMI . . . . .	27
CAPACCHIONE . . . . .	27

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardi Ruggero, Sensi e Romano, mentre i deputati Antonozzi ed Avanzini sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Buffone e Negrari.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3103).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

Chiusa la discussione generale nella precedente seduta, passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma ».

Gli onorevoli Pieraccini, Mancini, Tarozzi e Rosini hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« È istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito sportivo ».

#### La seduta comincia alle 9.

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Il deputato Russo ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

« Dopo le parole: con personalità giuridica sopprimere la parola: propria ».

L'onorevole Ortona, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento:

« L'Istituto si vale, per la sua attività, dell'organizzazione periferica della Banca nazionale del lavoro ».

L'emendamento è aggiuntivo e andrebbe a costituire, se approvato, il terzo comma dell'articolo 1.

Prego l'onorevole Pieraccini di illustrare il proprio emendamento.

PIERACCINI. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, già in sede di discussione generale, ho manifestato la mia perplessità sulla necessità di costituire un nuovo istituto con personalità giuridica e gestione autonoma. Studiando la materia, al fine di predisporre un emendamento, le mie perplessità si sono trasformate in convinzione più maturata, ed è perciò che ho presentato l'emendamento di cui il Presidente ha dato lettura, ed è evidente che, se sarà accolto, anche gli altri articoli dovranno essere rivisti e coordinati.

La ragione del mio emendamento, indubbiamente radicale rispetto al testo proposto, va ricercata nel fatto che io non vedo per quale motivo si debba cambiar sistema, dal momento che la passata esperienza ci ha dimostrato come la sezione staccata specializzata del credito sportivo presso la Banca del lavoro abbia funzionato ottimamente, tanto che la gestione si è chiusa con oltre due miliardi di utile, e, notasi bene, che si è chiusa perché mancavano i mezzi per concedere nuovi mutui.

Debbo ammetterlo, perché mi sono doverosamente informato, che motivi di organizzazione interna sconsigliano la Banca nazionale del lavoro di mantenere in efficienza questa sezione, ma, pur avendo attentamente vagliato tale obiezione, non mi sono affatto convinto della sua fondatezza, non fosse altro perché un'attività, che ha dato l'utile di cui ho parlato, non può costituire motivo di preoccupazione.

D'altra parte, come ho già detto nella ultima nostra riunione, non è che io sia aprioristicamente contro gli enti di diritto pubblico — la società moderna è molto complessa e quindi comporta, come conseguenza, il moltiplicarsi di tali enti — ma sono contro quelli che appaiono inutili. In questo caso noi ci tro-

viamo proprio di fronte a un ente di diritto pubblico inutile non solo con il suo consiglio di amministrazione, ma anche, se non stiamo attenti, con tutta una serie di sedi, di funzionari, di uffici e di altre bardature per cui — non vorrei esser profeta — si andrà incontro a notevoli spese di gestione, che si ripercuotono a danno della funzione dell'istituto, con evidente limitazione dei mutui.

Per queste ragioni, ritengo che sarà molto saggio tornare alla primitiva idea, in quanto il mio emendamento riprende la impostazione che era stata data al progetto nella originaria elaborazione predisposta dal Governo, dal Coni e dalle autorità sportive.

Chiedo, pertanto, alle Commissioni riunite se, sulla base di queste mie considerazioni, non ritengano di approvare il mio emendamento.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Le perplessità che hanno consigliato l'onorevole Pieraccini di proporre questo emendamento si riallacciano, in fondo, alla somma delle perplessità manifestatesi prima d'oggi per arrivare appunto alla formulazione del nuovo testo. Come, infatti, gli onorevoli colleghi ricordano, nella prima stesura dell'articolo 1 era previsto di affidare la gestione del fondo ad una sezione autonoma della Banca del lavoro; poi, in una successiva rielaborazione, si è ritenuto — in parte anche per suggerimento del Comitato del credito — di addivenire a questa nuova formulazione, e non certo per creare nuove formulazioni di spesa, ma semplicemente per una più corretta ed efficiente attuazione dei compiti di istituto.

Praticamente, l'ente ha, da un lato, la finalità di utilizzare e di amministrare bancariamente i fondi, ma ha anche, e soprattutto, il compito della mobilitazione del risparmio, agli effetti di quel famoso « tre volte il patrimonio », che va coperto con obbligazioni.

Come si vede, non siamo più di fronte ad un problema specifico della Banca nazionale del lavoro, o ad un problema di un solo istituto: con questa legge si intende andare e si va molto più oltre, dando la possibilità a terzi di aumentare la dotazione dell'istituto versando direttamente delle quote.

Impostato così il problema, è stato necessario cercare una soluzione di maggior respiro, una soluzione che non fosse legata ad un solo istituto in quanto, altrimenti, non si sarebbe potuto mobilitare il concorso finanziario di altri organi ed enti. Inoltre, si è ricorsi a questa formula per adeguarsi alla tecnica della mobilitazione del comune risparmio.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Per questi molteplici motivi, in seno al Comitato per il credito, si è studiata la formula di un istituto autonomo. Ed io credo che di fronte alla necessità di salvaguardare il patrimonio costituito dal risparmio comune e dal concorso di altri organi non si poteva fare diversamente.

Il deputato Pieraccini si è chiesto, e ci ha chiesto, per quale motivo si debba modificare un esperimento che ha dato finora sostanzialmente dei buoni risultati attraverso la gestione speciale provvisoria. Ma basta esaminare con attenzione il rendiconto per accorgersi che una non indifferente tangente dell'utile è derivata dal fatto che i capitoli che avevano per specifica destinazione quella di essere investiti in mutui, proprio per mancanza di funzionalità di questa gestione speciale provvisoria sono stati investiti in titoli, ed i relativi interessi sono quelli che hanno determinato la massima parte degli utili. Ora è chiaro che l'investimento di due miliardi in titoli rappresenta solo un investimento finanziario patrimoniale con il suo conseguente reddito, ma dimostra altresì, e chiaramente, che la gestione speciale ha fallito il proprio scopo! È vero, sì, che c'è stato un reddito, ma è altrettanto vero che i mutui non hanno funzionato!

Di questa situazione la stessa Banca del lavoro era così preoccupata che, ad un certo momento, per uscire da tale situazione, chiese, essa stessa, che fosse risolto questo problema, secondo le linee del disegno di legge che stiamo esaminando.

Dal momento che consideriamo necessario per la migliore realizzazione dei fini il concorso anche di altri enti, è indispensabile dare vita a un istituto che sia al di fuori della Banca nazionale del lavoro, perché solo in questo modo si potrà mobilitare il credito. Credo che il collega Pieraccini abbia, ormai, chiara la visione dei motivi per cui abbiamo preferito orientarci verso un istituto di credito sportivo con personalità giuridica propria.

Non è stato messo, e non credo sia opportuno mettere nel testo del disegno di legge, alcun riferimento alla Banca nazionale del lavoro in quanto nulla vieta che un altro organo finanziario possa farsi avanti e dire che è in grado di assolvere ai compiti con minore dispendio.

È chiaro che se noi mettessimo nel testo della legge che dà vita all'Istituto per il credito sportivo, il nome della Banca nazionale del lavoro, si verrebbe a creare la premessa per un monopolio di questa banca con la esclusione

di tutti gli altri istituti e organi finanziari, cosa questa che va evitata in ogni caso. Concludo dichiarandomi contrario all'emendamento Pieraccini come all'emendamento Ortona, mentre accolgo quello presentato dall'onorevole Russo.

BERRY, *Relatore per la I Commissione.* Vorrei aggiungere qualche cosa ad integrazione della relazione del collega Tosi.

Il problema che stiamo discutendo - come ha fatto osservare l'onorevole Tosi - non è completamente nuovo. Con l'articolo 1 della convenzione, stipulata nel 1952 fra il C.O.N.I. e la Banca nazionale del lavoro, si istituiva una gestione speciale transitoria per costituire, come è avvenuto in pratica, un comitato per il credito sportivo che, non appena le circostanze lo avrebbero consentito si sarebbe trasformato in una sezione autonoma del credito sportivo, per risolvere gradualmente e sostanzialmente questo problema particolare che richiede una sempre più larga disponibilità di mezzi finanziari. A tal fine il C.O.N.I. si impegnò, già allora, ad ottenere l'autorizzazione, da parte del Comitato interministeriale del credito, per la trasformazione della gestione transitoria in sezione autonoma di credito sportivo.

Il primo passo si ebbe nel giugno 1955 quando il C.O.N.I., in ottemperanza all'impegno assunto nel 1952, richiese alla Presidenza del Consiglio di consentire alla creazione di una sezione autonoma per il credito sportivo presso la Banca nazionale del lavoro.

E in questo senso si orientarono, originariamente, lo stesso Ufficio di vigilanza delle aziende di credito ed il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio manifestarono delle perplessità in quanto ritenevano che non fosse opportuno creare delle nuove strutture creditizie.

Senonché, successivamente, studiando il problema alla stregua di quanto ha riferito l'onorevole Tosi e tenendo presente determinate ripercussioni che si sarebbero avute nell'ambito bancario, si ritenne necessario intervenire alla costituzione di un istituto autonomo per il credito sportivo.

La gestione transitoria ha funzionato con le strutture centrali e periferiche della Banca nazionale del lavoro ed i risultati sono encomiabili, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Pieraccini, visto che la incidenza delle spese di amministrazione è stata solo dello 0,10-0,20 per cento.

A seguito di un accordo intervenuto fra gli enti promotori - Banca nazionale del lavoro e

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

C.O.N.I. — si stabilì che la banca avrebbe messo a disposizione dell'istituto i suoi servizi del centro e della periferia per la esecuzione delle operazioni deliberate e per tutte le altre incombenze di carattere esecutivo afferenti all'attività sportiva. Praticamente, quindi, abbiamo la certezza che, istituendo il nuovo ente di credito sportivo, diamo veste giuridica a uno stato di fatto già esistente.

Ma c'è un altro motivo di carattere, direi, assorbente. L'onorevole Tosi, io e altri colleghi abbiamo preso contatto e con il C.O.N.I. e con la Banca nazionale del lavoro. Quest'ultima è un istituto di diritto pubblico, ha una propria autonomia e non so fino a che punto possiamo obbligarla a svolgere un servizio che non ha intenzione di assumere.

La Banca nazionale del lavoro ha fatto intendere che, nel caso in cui si insistesse nel volere creare una sezione speciale, non accetterebbe una soluzione del genere.

Ora i due miliardi e mezzo, attualmente a disposizione del credito sportivo, sono esauriti. La Banca nazionale del lavoro ha pronto un *plafond* operativo di due miliardi di anticipo sulle obbligazioni che saranno emesse, una volta approvato il disegno di legge all'esame.

Creando la sezione speciale, alla quale la Banca del lavoro si oppone, la prima conseguenza sarà quella di non mantenere questo impegno assunto con il risultato concreto che noi, ritenendo di fare il meglio, bloccheremo in partenza notevoli operazioni di credito sportivo.

In considerazione di quanto ho avuto l'onore di esporre, credo che l'emendamento Pieraccini e l'emendamento Ortona non siano da accogliere, mentre mi dichiaro favorevole a quello presentato dal deputato Russo.

PRESIDENTE. È mio dovere sottolineare la circostanza che, qualora venisse approvato il nuovo articolo 1 proposto dall'onorevole Pieraccini, sarebbe necessaria una revisione di tutto il testo del disegno di legge, in quanto la sua fisionomia cambierebbe completamente. Ecco perché già durante la discussione per il parere in seno alla Commissione Finanze e tesoro, la proposta che l'onorevole Pieraccini ha avanzato oggi ufficialmente, venne esaminata e furono dibattute le ragioni per le quali noi stessi abbiamo dovuto acconsentire ad accantonare tale impostazione del problema e fare buon viso a quella che è stata presentata oggi.

Mi pareva, onorevole Pieraccini, che la volta passata, quando dichiarammo chiusa la discussione generale e deliberammo unanime-

mente di discutere gli articoli nel testo che era a disposizione, implicitamente se avesse deciso di abbandonare l'idea di una sezione autonoma e di accogliere proprio il testo che di questa sezione autonoma più non parlava, in quanto si dava vita ad un istituto autonomo.

Noi abbiamo insistito, come Commissione Finanze e tesoro, nel rilevare che se il nuovo testo aveva un punto di sostanziale differenza dal precedente era questo: mentre avevamo giudicato il testo governativo troppo subordinato alla Banca nazionale del lavoro, questo invece, creando un istituto autonomo, lo metteva per lo meno in una condizione di minore sudditanza nei confronti di un'unica banca.

Abbiamo detto che, con l'articolo 5 del nuovo testo, questo istituto, appunto perché fuori dell'ambito dell'unica banca, cioè della Banca nazionale del lavoro, aveva la possibilità di concedere credito, agevolare operazioni di credito sportivo con qualunque istituto a cui l'ente locale, comune e provincia, che intende fare degli impianti si fosse rivolto.

Quanto all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ortona, mi pare che con esso si voglia far rientrare dalla finestra ciò che si è cacciato dalla porta.

Per quanto riguarda la questione dominante, prospettata dall'onorevole Pieraccini, non dobbiamo dimenticare che anche l'apertura di un solo sportello di una banca non può avvenire senza il parere del Comitato per il credito e il risparmio.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nulla ho da aggiungere alle osservazioni fatte dal Relatore e dal Presidente.

Debbo tuttavia ricordare che la creazione di una sezione autonoma non può essere da noi autorizzata, anzi, imposta alla Banca nazionale del lavoro, dal momento che questo Istituto ha dichiarato di non accettare tale soluzione.

Perciò il Governo, pur tenendone presenti le finalità e l'impostazione, si dichiara contrario all'emendamento Pieraccini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pieraccini, sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento del deputato Russo.

RUSSO. Ritengo opportuno sopprimere la parola « propria » che segue alle parole « con personalità giuridica », in quanto non riesco a comprenderne il significato. né sul piano

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

giuridico, né su quello pratico. La ritengo un pleonasma che va tolto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Russo di cui ha dato lettura.

(*È approvato*).

Vi è, ora, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ortona. Ha facoltà di svolgerlo.

ORTONA. Dopo quanto è stato esposto dai relatori, rinuncio allo svolgimento, ma debbo dire che mi sembrano un po' contraddittorie le osservazioni del Relatore Tosi. Egli ha affermato, infatti, che la Banca del lavoro preferisce la creazione di un istituto autonomo alla gestione autonoma, e ciò per farvi partecipare anche altre banche...

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Non vi è contraddizione in ciò che i relatori hanno detto. I relatori hanno cercato di spiegare la posizione che risulta dagli articoli 5 e 7 della legge, entrambi frutto di maturata elaborazione. Vorrei pregare, anzi, l'onorevole Ortona di non insistere nell'emendamento, perché un voto contrario per ragioni semplicemente tecniche potrebbe assumere, invece, un significato che non è assolutamente nelle nostre intenzioni.

ORTONA. Trasformo l'emendamento in raccomandazione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 che risulta così modificato:

« È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 11;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ».

Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle ».

Gli onorevoli Pieraccini, Mancini, Tarozzi e Rosini hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I mutui saranno concessi a titolo di preferenza, ai comuni delle zone depresse, definite secondo la legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e della Cassa per le zone depresse del centro-nord ».

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I comuni delle zone depresse di cui sopra potranno ottenere i mutui garantendo, secondo le norme del precedente comma, il 70 per cento della somma mutuata. Il restante 30 per cento è garantito dallo Stato ».

Gli onorevoli Berry, Priore e Antoniozzi hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: con particolari agevolazioni per gli impianti delle zone depresse ».

Il deputato Pieraccini ha facoltà di svolgere l'emendamento di cui è primo firmatario.

PIERACCINI. Gli emendamenti da noi proposti sono, a mio avviso, veramente impor-

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

tanti e vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli colleghi di tener conto delle osservazioni che andrò facendo.

Bisogna, anzitutto, tener presente la situazione dei vari comuni che, nella grandissima maggioranza dei casi, non solo hanno bilanci deficitari ma, molti dei più poveri, hanno esaurito, perfino, la possibilità di contrarre mutui.

Se da un lato queste sono le condizioni di coloro che dovrebbero essere i beneficiari, d'altro lato, mettere in moto un tale meccanismo di garanzie per ottenere i mutui, significa semplicemente agevolare i comuni più ricchi e tagliar fuori quelli più poveri. Proprio in questo settore è nostro dovere di sviluppare una politica diametralmente opposta a quella che deriva dalla automaticità del meccanismo che metteremmo in moto, perché tutti gli sforzi vanno concentrati nelle zone più deboli. Per questi motivi abbiamo presentato i due emendamenti.

Con il primo si stabilisce un criterio preferenziale, che, oltre tutto, vuole essere una affermazione di principio. Però, resta il fatto che i comuni poveri non hanno possibilità di contrarre i mutui in quanto non hanno cespiti da dare in garanzia. Ecco, perché, abbiamo aggiunto il secondo emendamento, per il quale i comuni delle zone depresse garantirebbero solo il 70 per cento della somma mutuata ed il resto sarebbe garantito dallo Stato.

È evidente che il secondo emendamento apre dei problemi di notevole portata, sui quali potremo discutere e convenire quando esamineremo l'articolo 5; ma voglio sperare di trovare almeno sul principio il consenso dei nostri relatori, e, particolarmente, del collega Berry, presentatore di altro emendamento che potrebbe essere coordinato con il nostro.

BERRY, *Relatore per la I Commissione*. Sono pienamente d'accordo con lo spirito che ha informato l'emendamento Pieraccini. Il suo si riferisce però ai mutui mentre il mio tende ad ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi maturati.

Se la Commissione approverà il principio informatore degli emendamenti, potremo studiare un testo unificato.

TOZZI CONDIVI. Sono d'accordo con quanto è stato detto dagli onorevoli Pieraccini e Berry. Mi permetto, però, di osservare che parlando di garanzie al 70 per cento per i comuni, ci si viene a trovare in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso onorevole Pieraccini quando dice che molti comuni non hanno possibilità di offrire garanzie.

PRESIDENTE. Perché la Commissione possa procedere con chiarezza, riassumo la posizione: al primo comma è proposto l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pieraccini: « I mutui saranno concessi, a titolo di preferenza, ai comuni delle zone depresse, definite secondo le leggi istitutive della Cassa del Mezzogiorno e della Cassa per le zone depresse del centro-nord ».

Questo emendamento, l'onorevole Pieraccini lo mantiene. L'altro sembra disposto a ritirarlo riservandosi di riproporre i concetti quando esamineremo l'articolo 5.

MANCINI. I nostri emendamenti riguardano sia la concessione dei mutui, quanto la concessione dei contributi sugli interessi. Se stabiliamo con il primo emendamento all'articolo 3 di dare la preferenza ai comuni delle zone depresse, fissiamo soltanto un principio. Con il secondo emendamento, l'onorevole Pieraccini ed io, cerchiamo di attuare praticamente questo concetto e diciamo che il mutuo deve essere garantito dallo Stato per il 30 per cento. Giustamente l'onorevole Tozzi Condivi dice che, forse, quel 30 per cento è poco e, sotto questo profilo, non avrei difficoltà ad arrivare al 40, al 50 per cento.

La questione della concessione dei contributi sugli interessi è altra cosa e la vedremo in relazione all'articolo 5. Propongo, intanto, di votare il primo emendamento che pone la questione di principio e che è stata accolta anche dal relatore Berry. La questione della garanzia dello Stato per il 30 per cento, la voteremo in seguito.

PRESIDENTE. Quindi, dopo quanto è stato detto dall'onorevole Mancini, il secondo emendamento all'articolo 3 che porta le firme dei colleghi Pieraccini, Tarozzi, Mancini e Rosini, dovrebbe essere discusso in sede di articolo 3 nonostante le diverse dichiarazioni dell'onorevole Pieraccini.

GIRAUDO. Quando parliamo di comuni della Cassa del Mezzogiorno sappiamo esattamente a quali enti territoriali ci riferiamo, ma ora mi chiedo e chiedo alle Commissioni: che cosa significa la espressione « comuni depresse del centro-nord? ». La legge per le zone depresse stabilisce chiaramente che sono da ritenersi tali i comuni montani, ma per gli altri di collina e pianura nulla dice. Ora con la definizione « zone depresse » non viene indicata alcuna zona territorialmente circoscritta in quanto tale definizione è in funzione delle opere pubbliche che, caso per caso, sono approvate e non in funzione di un concetto geografico.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Con la formulazione dell'emendamento proposto, la disposizione avrà senz'altro efficacia per i comuni montani, ma temo molto che possa essere estesa in sede interpretativa a favore dei comuni depressi della collina e della pianura.

FACCHIN. Sono contrario all'emendamento che detta norme preferenziali per i mutui in favore dei comuni delle zone depresse, come anche sono contrario a quella particolare forma di agevolazione del contributo, secondo la quale lo Stato si assumerebbe la diretta garanzia per il 30 per cento, oltre alla normale garanzia di legge sul rimanente 70 per cento.

Ritengo che in questa sede sia opportuno preoccuparci soltanto di creare un istituto di credito, dato che questo è lo scopo fondamentale della legge: un istituto di credito con le caratteristiche di cui abbiamo già a lungo discusso e senza disposizioni di carattere particolare che lo snaturino nelle finalità, per le quali sorge.

Secondo il mio parere, agevolazioni per comuni che si trovino in particolari condizioni vanno fatte con la legge istitutiva; se mai, le particolari provvidenze saranno stabilite in sede di regolamento.

Del resto, nessuna legge istitutiva entra in tanti e tali particolari: vedasi, ad esempio, la legge istitutiva della Cassa depositi e prestiti ed altre simili.

Concludo dichiarando che sarà buona prassi legislativa limitarci ad approvare la legge per la creazione dell'Istituto di credito, salvo a provvedere, in altra sede, per particolari benefici o per particolari agevolazioni in favore di quei comuni che versino in particolari condizioni.

TAROZZI. È superfluo ripetere per quali motivi la nostra parte non possa concordare con quanto esposto dall'onorevole Facchin, al quale vorrei rivolgere preghiera di non insistere sulla sua tesi. Accogliendo i suoi orientamenti, campi sportivi per i piccoli comuni non ne vedremo mai... E non tutti i piccoli comuni si trovano nelle condizioni di Cortina d'Ampezzo, dove sono affluiti fondi da ogni parte.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sono favorevole al primo dei due emendamenti Pieraccini, salvo ad apportarvi alcune correzioni di forma, mentre mi dichiaro contrario al secondo emendamento.

Il primo emendamento può essere accettato, perché il disporre aiuti in favore delle zone depresse rientra nel quadro della poli-

tica governativa. E mi pare che, sia pure implicitamente, anche il collega Facchin si è dimostrato ad esso favorevole, non essendosi dichiarato contrario al principio. Il collega Facchin ha sollevato una questione di tecnica legislativa ma, in sostanza, non si è pronunciato sfavorevolmente al criterio-base.

Invece, sul secondo emendamento, non si può essere d'accordo, in quanto la norma non rientra nel quadro della politica governativa. Addossare al bilancio dello Stato l'onere delle garanzie, quando non è previsto il limite dell'impegno, è una cosa in contrasto con le norme di una sana finanza. D'altra parte, chiamare in causa lo Stato, mentre stiamo esaminando una legge di risanamento dei bilanci comunali, mi pare un po' fuor di luogo.

Per questi motivi, il relatore per la Commissione Finanze e tesoro, esprime parere contrario al secondo emendamento Pieraccini.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al primo emendamento, ma è decisamente contrario al secondo.

Lo Stato non può assumersi l'onere derivante dalla garanzia del 30 per cento sull'ammontare dei mutui, e le ragioni sono state chiaramente esposte dal relatore.

BERRY, *Relatore per la I Commissione*. Desidero spiegare i motivi che mi hanno portato ad aderire all'emendamento Pieraccini. Ho sott'occhio l'elenco completo dei mutui concessi dal 1° gennaio 1953, inizio della gestione speciale, fino ai giorni nostri. Posso assicurare che nessuno resterebbe bene impressionato dalla lettura di quest'elenco, per quanto riguarda la distribuzione territoriale del credito.

Di fronte a Cortina d'Ampezzo, che ha avuto 8 mutui per complessivi 6.700 milioni, abbiamo 4 concessioni che si riferiscono a comuni del Mezzogiorno fra cui Acquaviva delle Fonti per 17 milioni e Brindisi per 15 milioni. Per contro, Bologna ha avuto 5 mutui per oltre mezzo miliardo, Brescia ha avuto mutui per 180 milioni, e così via.

È evidente che una linea politica, anche nel campo del credito sportivo, deve essere indicata, sia pure con quella larghezza di orizzonti che è fissata nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Pieraccini, desidero porre in rilievo l'osservazione fatta dall'onorevole Giraud: mentre la Cassa del Mezzogiorno opera su zone geograficamente limitate, le zone depresse per il Centro-Nord sono indicate volta per volta in

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

relazione alle opere pubbliche necessarie in taluni comuni.

LUCIFREDI. Parlo nella veste di ex-Presidente della Commissione per le aree depresse. Sono esatte le considerazioni dell'onorevole Giraudo. Noi abbiamo dei termini precisi per identificare i comuni che fanno parte delle zone montane e quelli che non ne fanno parte, non abbiamo, per contro, alcun criterio preciso per stabilire se un comune, di questi ultimi, faccia parte o meno di una zona depressa. Tutti gli emendamenti che, da varie parti, vennero proposti per determinare in maniera precisa questo concetto furono respinti dalla Camera e dal Senato.

Oggi le aree depresse vengono stabilite a seguito di una valutazione caso per caso, dal Comitato dei Ministri, in relazione ad una specifica opera che in una determinata zona va fatta, senza con questo, creare alcun titolo di beneficio a favore dell'uno o dell'altro comune. Si tratta di un criterio che esula assolutamente dalla posizione topografica dei singoli comuni.

Secondo me, quindi, non può farsi un riferimento alla legge sulle zone depresse, in quanto svuoteremmo del loro significato le norme in discussione.

PIERACCINI. Per i comuni sotto la Cassa del Mezzogiorno siamo tutti d'accordo, in quanto abbiamo un concetto che indica delle zone territorialmente definite; il problema resta aperto per il Centro-Nord. Parlare di piccoli comuni non è un criterio valido: si può essere piccolo comune ma con bilancio attivo. È vero che le osservazioni dell'onorevole Giraudo e dell'onorevole Lucifredi sono giuste, però, il mio criterio è più giusto ancora.

RUSSO. La espressione « zone depresse » non è una espressione che riesca a definire i comuni ai quali intendiamo concedere questi benefici. Nell'espressione « zone depresse » possono essere compresi anche i comuni montani perché il principio della legge delle zone depresse — come diceva l'onorevole Lucifredi — è un principio che si riferisce al tipo delle opere e non possiamo richiamare nel provvedimento che stiamo esaminando un concetto che non esiste.

Riterrai preferibile che al posto della espressione « zone depresse » si dicesse: « per il Centro-Nord, per i comuni montani e per i minori comuni non montani che a giudizio della Commissione, o di chi per essa, siano da ritenersi compresi in zone depresse ».

NEGRARI. Il mio parere è che non bisognerebbe dimenticare che il provvedimento

che stiamo esaminando ha lo scopo di promuovere la costruzione di campi sportivi. L'impianto sportivo è una attrezzatura della quale l'Italia manca quasi completamente e le agevolazioni per favorire determinati comuni vanno studiati in sede di esame dell'articolo 5, là dove ci dovremo preoccupare di mettere i bilanci comunali in condizione di accedere ai mutui.

Dividere l'Italia in zone per la costruzione di attrezzature sportive, significa sviare lo scopo del provvedimento che intende dotare l'Italia di attrezzature sportive. La realizzazione di impianti sportivi nel nostro Paese risponde a una esigenza reale, a una necessità che si rileva obiettivamente.

Concludo, affermando che il problema delle agevolazioni va risolto in sede di discussione dell'articolo 5.

BERRY, *Relatore per la I Commissione*. Onorevoli colleghi, vorrei richiamarvi allo spirito informatore dell'emendamento al quale ho aderito. Mi sembrava opportuno che una direttiva di massima nella concessione dei mutui venisse inserita nella legge, non per dare a questa norma un carattere vincolante, ma semplicemente orientativo in quanto, ben lo sappiamo, se il consiglio di amministrazione deliberasse di concedere il mutuo al di fuori dei limiti ora da noi posti, non vi sarebbe possibilità di impugnativa o di ricorso di fronte a degli organi di revisione.

Ed allora, sotto questo profilo, lo sforzo, per altro ammirevole, che i colleghi fanno per determinare quali zone del Centro-Nord siano depresse o no, è uno sforzo che resterà molto probabilmente improduttivo in quanto sarà il consiglio di amministrazione stesso che deciderà se un comune possa o meno godere delle agevolazioni. Se noi riteniamo che la norma abbia un carattere programmatico, la possiamo accettare nella sua accezione anche meno ampia, altrimenti è indispensabile prevedere un complesso di sanzioni contro le infrazioni a questo dispositivo che in tal modo diventerà cogente.

ORTONA. Trattandosi di una direttiva di politica amministrativa, è bene che si arrivi fin dove possiamo; non escludiamo il Centro-Nord dalla preferenza, ma introduciamo dei criteri per i quali i mutui siano concessi, a titolo di preferenza, ai comuni delle zone obiettivamente depresse.

LUCIFREDI. Non posso aderire a questa proposta perché la sola appartenenza geografica al Centro-Sud comporta di conseguenza il concetto di zona depressa, correlativamente ci vuole qualche cosa di specifico per il Centro-



LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Nord e questo qualche cosa può essere la qualifica di « comune montano », come dice l'onorevole Giraudo, perché c'è già un riconoscimento di legge. Se vogliamo estendere la portata dei benefici, possiamo ricorrere all'accezione « piccoli comuni », ma altri concetti concretamente fissati dalla legge non ci sono.

RUSSO. Dal punto di vista generale confesso di sentirmi preoccupato per questo criterio preferenziale in favore delle zone economicamente depresse, perché non vorrei che con questa legge e con i benefici particolari in essa previsti, si finisse col sospingere dei comuni poveri verso spese per impianti sportivi che sono, sì, necessari, ma che debbono essere considerati, sempre, di minore urgenza di una strada o di una scuola.

L'obiettivo delle amministrazioni comunali deve essere, prevalentemente, quello di eseguire opere pubbliche di prima necessità.

Sotto questo aspetto confermo la mia perplessità circa l'opportunità di stabilire un criterio preferenziale e concorderei con le osservazioni fatte dall'onorevole Negrari e dall'onorevole Giraudo. Qualora, però, le Commissioni ritenessero di superare queste osservazioni di carattere pregiudiziale, mi sembra evidente che in una legge non sia da usarsi una espressione che non abbia un preciso significato. « Zona depressa Centro Nord » è una formula priva di significato giuridico.

I limiti posti dalla legge comunale e provinciale — che a mio giudizio meriterebbero di essere riformata — non sono sufficienti perché l'esperienza insegna come alcuni comuni, che si trovano in zone molto povere, abbiano un bilancio in pareggio. Mi riferisco, in modo particolare, alle zone montane della mia Liguria, dove vi sono comuni con notevole depressione economica, privi di opere pubbliche, ma che hanno il bilancio in pareggio e, quindi, sono in condizione di contrarre mutui.

Quello che mi preoccupa è che questa legge non diventi un incentivo che sospinga delle amministrazioni comunali a costruire il campo sportivo trascurando altre opere pubbliche ben più urgenti.

PIERACCINI. È vero che, nelle zone depresse, ci sono comuni con bilancio in pareggio, però, basta raffrontare le statistiche del Centro-Sud e del Centro-Nord per vedere quale sia la proporzione dei comuni in *deficit*. Quanto ella dice può essere valido solo per alcuni comuni che rappresentano delle eccezioni in quanto è ben noto che nelle zone depresse, la maggioranza dei comuni hanno un bilancio deficitario.

A mio parere sarebbe opportuno lasciare la espressione « zone depresse definite secondo le leggi istitutive della Cassa del Mezzogiorno » e in questo punto siamo tutti d'accordo.

Per il nord si potrebbe dire « comuni montani » e « in altre zone economicamente depresse del Centro-Nord ». Certo non si tratta di un criterio preciso, come invece è precisa la definizione « Cassa per il Mezzogiorno », però fissiamo una base giuridica di applicazione e, quindi, credo che possiamo votare gli emendamenti senza altre discussioni.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Dalla discussione è emerso che esiste un accordo di massima sull'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una indicazione a carattere politico, cioè di accogliere il principio contenuto nell'emendamento Pieraccini. Propongo di porre in votazione il principio stesso, affidando ad un comitato ristretto la formulazione dell'emendamento.

AGRIMI. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'emendamento Pieraccini per ragioni di tecnica legislativa pur concordando sulla sostanza. È un errore tecnico imporre una norma cogente sfornita di ogni garanzia giuridica per farla rispettare.

Prego l'onorevole Pieraccini di trasferire questa sua istanza in un ordine del giorno, stilato magari in forma anche più recisa.

RUSSO. Sono d'accordo con l'onorevole Agrimi perché l'emendamento sia trasformato in ordine del giorno.

Comunque, se si voterà a favore dell'emendamento Pieraccini, chiedo che sia pubblicato l'elenco dei mutui finora concessi.

Tengo a precisare che se ripiego sulla formula dell'ordine del giorno, pur essendomi dichiarato favorevole all'emendamento, ciò è dovuto al fatto che mi rendo conto delle difficoltà di carattere tecnico e giuridico.

CAPACCHIONE. Dal momento che si istituisce un ente, non dovrebbe destare meraviglia se il Parlamento dà le direttive in ordine alla funzionalità dell'ente stesso.

D'altra parte, non mi sembra esatta l'osservazione dell'onorevole Agrimi, ripresa dall'onorevole Russo, secondo cui un ordine del giorno sarebbe più cogente di un articolo di legge.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto in sostituzione del comma aggiuntivo:

« La I e la IV Commissione della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge per la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, ritengono che nella concessione di

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

mutui debbano essere preferiti gli enti locali delle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti locali del centro-nord che siano riconosciuti comuni montani e che per la loro depressione economica siano equiparati ai comuni del Mezzogiorno ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che la discussione sia fuorviata da quello che era lo scopo da raggiungere. Quale è la finalità che si prefigge la creazione dell'Istituto di credito sportivo? Lo abbiamo detto nel primo comma: concedere mutui ad enti pubblici per la creazione e per il miglioramento delle attrezzature sportive.

Ora, discutere di comuni economicamente depressi delle zone depresse, mi pare superfluo. È troppo evidente che l'Istituto fornirà mutui a chi offrirà maggiori garanzie. Noi dobbiamo essere coerenti col primo comma dell'articolo 3 già approvato e, se vogliamo dare una preferenza nella massa delle domande che verranno presentate, si dica che i mutui saranno concessi a titolo preferenziale a quei comuni ove le attrezzature sportive o mancano del tutto o sono insufficienti. È questo l'unico criterio, l'unica direttiva che possiamo dare. Se stabiliamo una norma, senza prevedere la correlativa sanzione in caso di violazione, facciamo, evidentemente della pura accademia. Da quanto sin qui detto è apparso chiaro che noi siamo d'accordo sul concetto fondamentale, ma non sulla formula. Si potrebbe dire che « L'Istituto per il credito sportivo darà la preferenza a quei comuni che facciano parte di zone nelle quali le attrezzature sportive mancano o sono insufficienti ». È l'unico criterio logico che si possa seguire.

PIERACCINI. Quella che stiamo discutendo è una legge molto impegnativa e siamo venuti qui con spirito conciliativo per arrivare a una giusta soluzione. Però, se tutto quello che proponiamo viene sistematicamente respinto, vuol dire che porteremo il nostro punto di vista in Aula. Aggiungo che l'ordine del giorno, per le ragioni esposte da altri colleghi, non ha alcuna importanza.

Ripeto che il motivo della nostra insistenza è quello di fissare un criterio politico nel credito sportivo, criterio, che si inserisce in tutta la nostra azione politica, quella cioè di rovesciare i rapporti che si hanno fra zone più avanzate e zone depresse.

Noi insistiamo sul nostro emendamento, perché se dovessimo approvare l'ordine del giorno, tanto vale non votare nulla.

Resta la questione che nella formula Pieraccini-Russo c'è un criterio nuovo, quello della parificazione di tutte le zone depresse. Ora se abbiamo chiaro il concetto, integrato dall'altro della povertà degli impianti sportivi, di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario, propongo di rinviare la esatta formulazione in sede di coordinamento. Potremmo studiare con maggiore attenzione, insieme con l'onorevole Lucifredi, una formula giuridicamente valida, che ci garantisca dal punto di vista tecnico e, nello stesso tempo, passare all'esame degli altri articoli.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione sia stata sufficientemente ampia per concludere che sul concetto informatore dell'emendamento Pieraccini e correlativamente dell'emendamento Berry, le Commissioni nella loro maggioranza concordino.

Propongo quindi di votare il principio informatore.

(È approvato).

Dato che gli emendamenti rappresentano dei comuni aggiuntivi all'articolo 3, propongo, accogliendo la proposta del relatore Tosi, alla quale ha aderito lo stesso onorevole Pieraccini, di affidare lo studio della loro esatta formulazione ad un comitato ristretto che mi riservo di nominare e di procedere nell'esame.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento dell'onorevole Pieraccini, che dovrebbe essere aggiunto all'articolo testé approvato.

Su questo emendamento aggiuntivo il Governo ed il Relatore per la IV Commissione si sono dichiarati decisamente contrari, mentre l'onorevole Berry, Relatore per la I Commissione ha dichiarato di astenersi.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« I comuni delle zone depresse di cui sopra potranno ottenere i mutui garantendo, secondo le norme del precedente comma, il 70 per cento della somma mutuata. Il restante 30 per cento è garantito dallo Stato ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

- b) con il fondo di garanzia;
- c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio dell'Istituto formato ai sensi dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del quale do lettura:

« L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituire presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto ».

Il deputato Berry ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: con particolari agevolazioni per gli impianti delle zone depresse ».

Faccio presente che questo emendamento è collegato alla esatta formulazione dell'emendamento Pieraccini all'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo, rinviando alla prossima seduta l'esame dell'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cui compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 è composto: dal presidente e dal vicepresidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite.

Il presidente ed il vice presidente del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960 ».

Dò lettura degli emendamenti del deputato Pieraccini ed altri:

« Al primo comma dopo le parole: dal presidente, aggiungere le parole: nominato su di una terna di nominativi segnalati dal C.O.N.I., e sopprimere le parole: dal vicepresidente ».

« Portare da due a tre i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione del C.O.N.I. e della Banca del lavoro ».

Do lettura dell'emendamento del deputato Ortona:

« Nel Consiglio di amministrazione includere: « Tre componenti di Giunte municipali designate dall'Associazione nazionale comuni d'Italia ed un componente di giunte provinciali designato dall'Unione province italiane ».

TOSI, Relatore per la IV Commissione. Il testo del provvedimento di legge prevede la nomina del presidente e del vicepresidente; l'emendamento Pieraccini propone di sopprimere la carica di vicepresidente e suggerisce che il presidente sia nominato fra una terna di nominativi proposti dal C.O.N.I. Il testo originale, invece, lascia piena libertà al Presidente del Consiglio che può procedere alla nomina di concerto col Ministro del tesoro, sentito il C.O.N.I. Proprio perché animati dal desiderio di rendere più libero, più autonomo,

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

più indipendente questo nuovo istituto, abbiamo ritenuto opportuno, anziché scegliere fra una terna di nominativi il presidente dell'Istituto, che sia il Presidente del Consiglio a nominarlo d'accordo col Ministro del tesoro e col Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

PIERACCINI. Gli emendamenti da me proposti costituiscono un tutto organico, per garantire alla politica sportiva una sua autonomia, pur con tutte le garanzie di controllo pubblico, aumentando il peso del C.O.N.I. e della Banca nazionale del lavoro nel Consiglio in quanto vanno considerati i soli esperti in materia.

Anche la proposta di sopprimere la figura del Vicepresidente ha la sua ragion d'essere; se sarà necessario attribuire a qualcuno questa carica, temporanea, si potrà benissimo affidarla ad uno qualsiasi dei consiglieri.

Ribadisco, perciò, l'opportunità dei miei emendamenti, rammentando ancora una volta che l'autonomia della politica sportiva non può essere garantita che da quell'organismo che la politica dello sport organizza; il doveroso controllo da parte del Governo è assicurato dai propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione ed è completato dal controllo finale della gestione dell'Istituto, demandato al Parlamento.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. In sede di Commissione Finanze e tesoro ci siamo resi conto, attraverso un'ampia disamina della questione, che il funzionamento della gestione speciale non è stato proprio ortodosso, per quanto concerne una buona politica sportiva e abbiamo cercato di sanare la situazione articolando il Consiglio di amministrazione su 5 rappresentanti del Governo e su 4 rappresentanti della politica finanziaria (2 che rappresentano la Banca del lavoro e 2 che rappresentano il C.O.N.I.: ed anche per questo non è opportuno mutare i rapporti numerici). Quindi, di fronte alle 5 persone che rappresentano la politica governativa, ci sono questi 4 membri che tutelano la politica finanziaria.

Ora, il collega Pieraccini ha accennato all'articolo 9-bis, da lui proposto e che ancora dobbiamo discutere, ove si prevede il controllo finale del Parlamento, ma, su questo punto, mi dichiaro sin da questo momento di essere molto perplesso. Noi non possiamo pretendere che il bilancio di un Istituto di credito diventi un allegato al bilancio dello Stato! Quindi, anche sull'articolo 9-bis bisognerà intenderci.

L'onorevole Pieraccini intende anche ampliare il collegio dei sindaci. Io non so che cosa egli voglia ottenere da questo ampliamento, ma noi non possiamo dimenticare che siamo di fronte ad un organo di controllo: e se vogliamo veramente avere rispetto alla sua libertà d'azione e di funzioni, dobbiamo lasciarlo come è.

PIERACCINI. In sostanza, secondo l'onorevole Tosi, questo organismo deve essere praticamente in mano del Ministro del tesoro, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze. Io immagino che i rappresentanti di questi tre dicasteri saranno degnissime persone, ma che abbiano una grande competenza in materia di impianti e di politica sportiva ne dubito molto. Noi da un lato creiamo un istituto specializzato in materia sportiva e dall'altro diamo la maggioranza, in seno al Consiglio di amministrazione, a persone, nominate da enti o organi dello Stato non competenti in materia sportiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo argomento, passiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Ortona

« Nella composizione del Consiglio di amministrazione includere: tre componenti di Giunte municipali, designati dall'A.N.C.I., e un componente di Giunta provinciale, designato dall'U.P.I. ».

Prego l'onorevole Ortona di volerlo illustrare.

ORTONA. Non credo di dover illustrare l'emendamento che è, di per sé, abbastanza chiaro ma, piuttosto, per controbattere le obiezioni che sono state già avanzate in altra sede su questo argomento.

Si è detto che non era possibile includere nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto i rappresentanti dei comuni e delle provincie, in quanto questi enti sono beneficiari del credito concesso dall'Istituto, il che contrasterebbe con la loro appartenenza al Consiglio. Vorrei, in proposito, rilevare che esistono, al riguardo, precedenti in parecchie leggi che includono i beneficiari nei consigli d'amministrazione.

BUBBIO. Bisogna, comunque, limitarci ad uno soltanto, perché tre sono troppi!

RUSSO. Così, come formulata, la proposta sembra eccessiva. Io sarei favorevole per l'inserimento di un solo membro designato dall'Unione comuni italiani e uno designato dall'Unione provincie italiane, per sottolineare semplicemente la presenza di questi rap-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

presentanti. Comunque, personalmente, ritengo che la presenza di questi rappresentanti nel Collegio sindacale abbia un valore molto relativo mentre nel Consiglio di Amministrazione la loro importanza è più rilevante. Ma basterebbe includervi questi due, come ho detto.

MANCINI. Includerne uno significa aumentare il peso di una certa parte politica, è chiaro. Ora, se si arriva a tre, noi siamo d'accordo, ma se si dovesse metterne uno solo, noi diciamo di no.

PRESIDENTE. L'onorevole Ortona insiste nel mantenere l'emendamento ?

ORTONA Lo ritiro.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione sugli emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 7. Se non vi è opposizione porrò in votazione l'articolo, alinea per alinea, con gli emendamenti Pieraccini.

Do lettura e pongo in votazione il primo alinea :

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cui compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 è composto; ».

(*È approvato*).

Do lettura del secondo alinea. « dal presidente e dal vicepresidente, » al quale fa seguito l'emendamento Pieraccini che rileggo :

« *Al primo comma, dopo le parole:* dal Presidente, *aggiungere le parole:* nominato su di una terna di nominativi segnalati dal C.O.N.I., *e sopprimere le parole:* dal vicepresidente ».

Pongo, pertanto, ai voti la prima parte del secondo alinea: « dal presidente ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Pieraccini. « nominato su di una terna di nominativi segnalati dal C.O.N.I. ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « e dal vicepresidente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo alinea di cui do lettura:

« da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal

Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze ».

(*È approvato*).

Ora, al quarto alinea, secondo l'ultima parte dell'emendamento, i due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I. dovrebbero essere portati a tre, così come a tre dovrebbero essere portati i rappresentanti designati dalla Banca nazionale del lavoro, avvertendo che la formulazione non è accettata dagli onorevoli relatori. Do lettura dell'emendamento e lo pongo in votazione:

« da tre membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da tre membri designati dalla Banca nazionale del lavoro ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione il testo originario.

« da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro; ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il successivo alinea di cui do lettura:

« da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite ».

(*È approvato*).

Dato che l'onorevole Ortona ha ritirato il proprio emendamento che andava inserito a questo punto, do lettura della restante parte dell'articolo 7 che pongo in votazione con la rettifica formale che s'impone a seguito della approvata soppressione della carica di vicepresidente nel Consiglio di amministrazione.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960 ».

(*È approvato*).

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Pongo, ora, in votazione l'articolo 7 come risulta nella sua definitiva e completa formulazione:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cui compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 è composto:

dal presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito di risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, del quale do lettura:

« Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei ministri;

uno effettivo e uno supplente dal Ministro del tesoro;

uno effettivo dal Ministro delle finanze;

uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 ».

L'onorevole Pieraccini ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere due membri al Collegio sindacale portandolo da cinque e sette; inserendo: un effettivo dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

un effettivo dell'Unione province d'Italia ».

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario, come contrario è il collega Berry, Relatore per la I Commissione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Per le società commerciali il collegio sindacale è di sette membri e, quindi, con l'accoglimento della proposta Pieraccini, si avrà anche una certa analogia con gli altri collegi sindacali.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, vorrei dire che non mi era preoccupato di inserire i rappresentanti del comune nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto, come aveva proposto l'onorevole Ortona, in quanto in quel caso ci poteva essere forse una certa incompatibilità, ma mi sembrava necessario, in qualche modo, introdurla in un istituto che in fondo li riguarda. Dato che questo mio punto di vista non accoglie il consenso dei relatori non ne faccio una questione fondamentale per cui ritiro senz'altro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ritirato l'unico emendamento e non essendovi altre osservazioni sull'articolo 8, lo pongo in votazione nel testo originario di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i tre mesi successivi dal Consiglio di amministrazione ».

All'articolo stesso è stato proposto un emendamento aggiuntivo, che reca le firme degli onorevoli Pieraccini, Mancini, Tarozzi e Rosini. Ne dò lettura:

« Il bilancio dell'Istituto, con un elenco dei mutui concessi annualmente, deve essere allegato al bilancio del Ministero del tesoro, presentato al Parlamento ».

MANCINI. Il nostro non è un vero e proprio emendamento, ma un semplice suggerimento.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

mento che andrebbe meglio compendiato in un articolo 9-bis, per meglio articolare la legge. A questo scopo, non sarebbe possibile che il bilancio annuale dell'Istituto si metta in fase con il bilancio dello Stato, anziché chiudersi il 31 dicembre?

PRESIDENTE. È un istituto bancario questo, onorevole Mancini!

Piuttosto, chiederei di portare il periodo di tempo previsto per la sua approvazione a quattro mesi, in analogia con quanto avviene per le società commerciali.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Per rispondere alla domanda dell'onorevole Mancini vorrei sottolineare che, per la legge sulla contabilità di Stato, questo bilancio, con l'elenco dei mutui concessi annualmente, non può essere allegato al bilancio dello Stato; semmai dovrebbe essere allegato alla relazione del C.O.N.I. che viene inserita nello stato di previsione. Pertanto, se noi non vogliamo acquisire questa documentazione con un ritardo di due anni, bisogna includere la norma nel testo che stiamo discutendo o creare un articolo a sé stante.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta inteso che l'emendamento Pieraccini sarà esaminato come articolo 9-bis.

Pongo ora in votazione l'articolo 9, con la modifica a cui ho accennato riguardante i quattro mesi. Ne dò lettura:

« Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i quattro mesi successivi, dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Abbiamo ora l'articolo aggiuntivo 9-bis, proposto dall'onorevole Pieraccini ed altri, di cui ho dato lettura con il quale si propone la presentazione del bilancio dell'Istituto al Parlamento, allegandolo al bilancio del Ministero del tesoro. Si tratterebbe di apportarvi una correzione soltanto formale, in base a quanto suggerisce l'onorevole Tosi.

Faccio osservare che noi conosciamo bene le varie forme con cui questi vari bilanci, più o meno bene dal punto di vista tecnico, arrivano in Parlamento. Vi sono dei consuntivi collegati al preventivo, dando luogo ad una contraddizione; poi vi sono altre forme per comunicare al Parlamento la presentazione di bilanci e che sono, a mio parere, più efficaci in quanto con il sistema proposto, dato che il bilancio sarà approvato con la data aprile 1960, la presentazione di esso, con il preventivo della spesa, arriverà alla Camera solo il 31 gennaio 1961. Un controllo, è vero, è sem-

pre possibile, ma è certo che per talune disposizioni così particolari e snelle come queste, sarebbe poco indicato. Invece, c'è un'altra forma, quella della presentazione degli atti alla Presidenza della Camera che mette a disposizione dei Capi-gruppo parlamentari tali documentazioni, così avviene, ad esempio, per gli enti degli idrocarburi.

PIERACCINI. La questione è questa: l'esperienza, a cui lei, onorevole Presidente accennava poc'anzi, ci dice purtroppo che la secondo formula già adottata in qualche caso, diventa in pratica una formula inefficace, mentre, invece, l'altro sistema che abbiamo già applicato ad altri enti e per il C.O.N.I. stesso, consente, se si vuole, di portare anche la discussione in Aula essendo i vari bilanci allegati allo stato di previsione. Non vedo, quindi, perché si debba fare opposizione a questo nostro suggerimento.

PRESIDENTE. Credo che tutti i sistemi suscettibili di facilitare il controllo da parte del Parlamento siano sempre desiderabili e come tali abbiano, qui, sempre trovato, accoglimento.

TAROZZI. Sono tanto più d'accordo sulla impostazione del nuovo articolo quando penso che vi sono, già, degli organismi non controllati finanziariamente dal Parlamento, come per esempio la gestione del Commissariato della ex-G.I.L. di cui noi non conosciamo mai il bilancio, quella dell'E.N.A.L., di cui ignoriamo il bilancio!

PRESIDENTE. Lei, onorevole Tarozzi, ora mette involontariamente l'accento su un aspetto, diciamo così, diverso, della questione. Restiamo, per quanto ci riguarda, su di un piano meno politico. In sostanza io volevo dire questo: la Banca del Lavoro, ad esempio, che è per l'80 per cento dello Stato non sfugge alla regola invalsa oggi.

TOSI, *Relatore per la IV Commissione*. Abbiamo già espresso il nostro parere. Non ci importa molto se questo bilancio arriva un anno o un anno e mezzo dopo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario alla introduzione di questo nuovo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis proposto dagli onorevoli Pieraccini ed altri di cui do lettura e che se approvato prenderà il numero 10:

« Il bilancio dell'Istituto, con un elenco dei mutui concessi annualmente, deve essere allegato al bilancio del Ministero del tesoro, presentato al Parlamento ».

(È approvato).

---

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

---

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, e se non vi saranno osservazioni od obiezioni, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 10, ora 11:

« L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saranno regolati dallo statuto da predisporli dal Consiglio di amministrazione e da approvarli, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze ».

*(È approvato).*

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 11, ora 12 nella nuova numerazione

« Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la designazione che verrà stabilita dallo statuto ».

*(È approvato).*

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 12, ora 13 nella nuova numerazione.

« L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370 ».

*(È approvato):*

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 13, ora 14 nella nuova numerazione.

« Le operazioni creditizie in carico alla Banca nazionale del lavoro per la " Gestione

speciale del credito sportivo », sono trasferite di diritto all'Istituto per il credito sportivo.

Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla Banca nazionale del lavoro relativamente alle operazioni suddette.

I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a richiesta della Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto di credito sportivo, il trasferimento a favore di questo delle garanzie costituite a favore della Banca nazionale del lavoro in relazione alle operazioni di cui al precedente comma.

Le operazioni relative alla esecuzione del presente articolo sono esenti da ogni tributo ».

*(È approvato).*

Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge — in attesa che il comitato ristretto concordi la formulazione degli emendamenti all'articolo 3 ed il comma aggiuntivo all'articolo 5 — è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI